

PIETRO MANCINI*

PER UNA NUOVA DOTTRINA
DELLA POTESTÀ ULTIMA DELLO STATO SOVRANO.
EFFETTIVITÀ, REALTÀ, POLITICITÀ DELLA DECISIONE

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Sovranità e Stato: dualità funzionale o ambiguità strutturale? - 3. Il primato della politica: contenuto e forma del potere. - 4. Effettività: modo d'essere dell'esercizio del potere dello Stato. – 5. Realismo: metodo di analisi e strumento di interpretazione del contesto. – 6. Conclusioni.

1. *Introduzione*¹.

Lo Stato liberaldemocratico e costituzionale soffre l'intrinseca polarità ideologia – realtà, opposti estremi di una soggettività contenutistica, che sembra averne ridotto la storica attitudine ad essere elemento essenziale (oltre che risolutivo) della conflittualità politica.

Se oggi la soggettività statale serve a garantire utilmente veste giuridica formale ai rapporti e sistemi che vivono e si creano nella dimensione intrastatale e ultrastatale – spesso anche prescindendo dal controllo dell'autorità – in gran parte si deve alla mancanza di una rinnovata dottrina o teoria generale dello Stato che ne comprenda le ragioni essenziali.

Per anni, secondo l'impostazione di Georg Jellinek, la teoria generale dello Stato ha subito la differenziazione in due distinte elaborazioni scientifiche: teoria generale sociale e teoria generale

* Avvocato del Foro di S. M. Capua Vetere.

¹ C. GALLI, *Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno*, Il Mulino, Bologna, 1996; J. FREUND, *Diritto e politica. Saggi di filosofia giuridica*, (a cura di) A. CARRINO, postfazione di A. Campi, Esi, Napoli, 1994; H. KELSEN, *Dottrina dello Stato*, (a cura di) A. CARRINO, Esi, Napoli, 1994; ID., *La dottrina pura del diritto* (arch. giur., 1933), in *noviss. dig.*, vol. XVIII, Torino, UTET, 1971; ID., *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, trad. it., Einaudi, Torino, 1952; P. PETTA, *Schmitt, Kelsen e il "custode della costituzione"*, in «*Storia e politica*», 1977; M. TROPER, *Per una teoria giuridica dello Stato*, a cura di A. Carrino, Guida, 1998.

giuridica dello Stato. La prima descrive ciò che è lo Stato, la seconda ciò che dovrebbe essere.

È indubbio che nessuna delle due scienze possa dirsi del tutto indipendente poiché lo Stato, anche quando è oggetto di studio da parte delle scienze sociali, nella dimensione positivista è anzitutto un concetto giuridico, che può essere definito solo giuridicamente.

Difatti, secondo la teoria di Jellinek non si può parlare degli oggetti della teoria senza utilizzare un linguaggio giuridico che ne faccia comprendere le dinamiche funzionali e le relative connessioni.

La riferibilità di alcuni di questi oggetti (potere, sovranità, democrazia, rappresentanza) non ha, però, contribuito a creare una autonomia concettuale dello Stato le cui definizioni sono sempre state costruite mediante un processo di differenziazione, di elaborazione per differenza o per sottrazione dai concetti che ne costituivano elementi o qualità essenziali.

Gli studi sullo Stato principalmente si sono concentrati nella costruzione di concetti e principi ai quali attribuire significati in ragione di una relazione più o meno dinamica con l'oggetto principale.

Parlare, oggi, di una teoria o dottrina dello Stato significa riferirsi ad un oggetto di indagine particolarmente complesso, la cui difficile comprensione risiede nella sua forma essenzialmente ritenuta metagiuridica da molti, politica o metaetica da altri.

La produzione del concetto di Stato, in epoca moderna, viene impostata secondo criteri teleologici del tutto parziali poiché basati su visuali prospettive scarsamente comprensive, ovvero non universalizzanti ed ad orizzonte limitato.

Tutte le scienze sociali, in particolare il diritto, riservano allo Stato come costruzione razionale, storica, effettuale, ben poco rilievo, accostandosi ad esso con approcci metodologici marginalizzanti nella prospettiva del contenuto e dei fini, assegnando invece alla forma come ordinamento dei rapporti sociali sottostanti, l'assoluta centralità.

Si è così proceduto a considerare lo Stato come soggettività minore, priva di significato e senso autonomo, vivente solo per mezzo di attribuzioni e definizioni di altri oggetti.

In altri casi, invece, si è usufruito dell'allusione analogica, utilizzandolo come sinonimo di altri concetti, di principi suoi propri o di qualità che costituiscono attribuzioni.

La lacuna epistemologico-metodologica risiede, forse, nell'arbitrarietà nel modo di elaborazione del concetto o, ancor più probabilmente, nella falsa rappresentazione della sua ineludibile storicità di costruzione umana.

Aspetto che sembra sfuggire alla temperie culturale dominante che vuole considerare lo Stato più come elemento giuridico che come costruzione dinamica *in progressionem*.

Una dimensione del reale che vive nel complesso funzionamento delle relazioni ed organizzazioni umane.

Secondo la teoria generale classica ampiamente diffusa, lo Stato non è sentito come consistenza oggettiva ed autonoma in sé, titolare di soggettività giuridica.

Vive e si riconosce solo per mezzo dei suoi organi e delle sue articolazioni, delle istituzioni o dei mezzi che in esso e per esso operano.

Come dire che ogni uomo è titolare di diritti e libertà solo se compie azioni giuridiche o meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento e non perché essere vivente.

Sebbene siano necessari concetti e linguaggio giuridico per comprenderne l'essenza, l'approccio scientifico non può prescindere dalla modalità storica di affermazione di tale formula politico-sociale che è lo Stato.

Si è arrivati a definire la moderna indefettibilità dello Stato come rimedio estremo alle dinamiche autodistruttive dei regni e degli imperi che lo hanno storicamente preceduto.

Con l'affermazione del fenomeno della globalizzazione e delle interconnessioni tra le soggettività ed organizzazioni internazionali, l'autorità politica dello Stato è stata ridimensionata, anzi ridotta a puro recepimento di norme e procedure di formazione esterna, per effetto della autolimitante cessione di sovranità ad entità extraterritoriali.

Nell'attuale contesto "*deterritorializzato*" in ogni Stato si assiste ad una spoliazione dei legami affettivi tra cittadini e tra essi e lo Stato, che viene percepito come inutile sovrastruttura senza finalità umane, produttore di norme per conto terzi e privo di sostanza emozionale,

di utopia creatrice in grado di raccogliere le singole monadi dentro un orizzonte universalizzante.

Smarrita la vocazione di creare legami per mezzo del diritto, sul modello delle soggettività politiche del Medioevo, il difetto di riconoscimento tra Stato e persone non esaurisce la discussione sulla crisi o sull'eclissi di questo modello di organizzazione politica.

Così, da un lato in assenza di forza vincolante delle norme prodotte - per aver espressamente rinunciato all'esercizio effettivo dell'*auctoritas* e di ogni sovrana *potestas* - dall'altro a causa di una incontrollata attribuzione e pretesa di riconoscimento di diritti e libertà, garantite ai singoli fin sotto le soglie dell'erosione della socialità comune, si è corso il rischio, attualizzato, di un vizio di legittimazione dello Stato, al quale nulla si deve ma tutto si chiede.

Ancor di più, avendo le interdipendenze economiche globali dissolto ogni sostanza spaziale liberando il popolo dal “*limite del confine*” e rendendo inefficace e priva di effettività la decisione politica sovrana, più che la liquidità della società si concretizza la liquidazione dello Stato come istituzione, il quale vive solo quale *simulacrum virtutis*, tempio di legalità e normatività senza riconoscimento né forza d'attrazione.

Se per i formalisti (Kelsen) lo Stato esiste solo in senso giuridico, dovendosi considerare non come fatto sociale della volontà umana bensì come ordinamento, per altri autori (Schmitt, Freund) lo Stato vive prima dell'ordinamento, oltre il *nomos* che è chiamato a garantire, poiché è alla soluzione politica del conflitto sociale che deve porre rimedio.

A questo punto del ragionamento, però, nessuno può obiettare che lo Stato sia una *costruzione storica* nel senso della creazione nella progressione del flusso degli eventi.

Difatti, vi è stato un momento nel quale l'esigenza umana di ordine sociale e regolazione dei rapporti ha comportato la necessità di modelli organizzativi e decisionali territorialmente e strutturalmente definiti e oggi conosciuti come *Stato*.

Quindi, lo Stato è il frutto dell'esperienza e delle circostanze che lo hanno prodotto, al di là del fine ultimo assegnato dalla volontà dei suoi “*costituenti*”.

Era necessario, a quel punto della storia, organizzare il vivere civile secondo una rinnovata costruzione politica, cui affidare la normale attività umana secondo regole unanimemente riconosciute dalla comunità di genti stanziata in una cornice territoriale.

Nasce, così, lo Stato per dare ordine alle violente passioni umane, figlio più della tragicità della vita che non della scienza del diritto o della teoria politica.

Ebbene, rovesciando ogni algoritmo della ontologia kelseniana sulla necessità di uno Stato – *ordinamento che difenda, organizzi, metta ordine e regoli l'agire umano, per il quale esso subisce l'azione del diritto, dal quale non può essere distinto e nel quale trova forza legittimante* – l'attuale dibattito, depurato dall'elemento storico, risulterebbe confutabile in radice, poiché escluderebbe dal ragionamento le premesse basiche dell'analisi di contesto.

Affermare, perciò, che lo Stato si esaurisca nell'elaborazione normativa, esso stesso diventando un enunciato causato dall'ordinamento che gli preesiste e che non può al di fuori di questo trovare alcuna attualizzazione, non potrebbe che portare all'ineludibile preludio della forma.

Lo Stato, secondo questa tesi, non sarebbe un soggetto reale ma soltanto la personificazione dell'ordinamento giuridico al quale è servente e necessario, dipendente da esso per renderne concrete e vive le premesse e le enunciazioni (desiderio di ordinare la società con leggi).

Pensare lo Stato oltre o al di fuori dell'ordinamento giuridico che lo comprende produrrebbe uno sviamento di senso dal fine che gli si è attribuito.

L'argomentazione del normativismo e della scuola positivista parrebbe non accogliere il finalismo essenziale che per alcuni giustifica e legittima la nascita dello Stato, che non è solo il governo del disordine bensì la necessità di rendere effettivo il comando astratto nella realtà dei rapporti mediante lo strumento della politica², laddove il diritto non trovi soluzioni di consenso ovvero enunciati o propositi omogenei validi *erga omnes*.

² Il “*disordine*” della situazione concreta non interessa il normativista che appunto è interessato solo alla norma (C. SCHMITT, *I tre tipi di pensiero giuridico in Le categorie del 'politico'* (1934), p. 256.

Quello è lo spazio sottile che sfugge alla cristallizzazione normativa per farsi attributo di potere assoluto in cui lo Stato non può subire costrizioni esterne.

È lì che nasce la forza legittima dello Stato, nella decisione politica sovrana che è chiamato a prendere soprattutto (ma non solo) nel contesto eccezionale.

Lo stato d'eccezione si ha ogni qual volta, per effetto del mutato ordine delle cose (o disordine) le norme dell'ordinamento giuridico siano o risultino inoperanti³.

Vale a dire che le norme che fino a quel momento avevano garantito ordine e sicurezza sono divenute inefficaci per effetto della comparsa dell'elemento esterno.

L'ordinamento, difatti, non potrebbe *comprendere* un'eccezione assoluta al proprio dettato o alla propria stabilità sistemica, poiché non potrebbe mai prevedere al suo interno e risolvere per via normativa un conflitto che riguardi la sua stessa esistenza o validità⁴.

Lo stato di eccezione rappresenta il ritorno ad uno stato pregiudicato in cui non vige la legge, formalisticamente intesa, ma il diritto commisurato alla propria potenza.

E siccome Stato e ordinamento giuridico non lo sono, per Schmitt, come lo sono invece per Kelsen, cooriginari, l'esistenza dello Stato

³Con l'espressione Stato d'eccezione si definisce di norma il regime giuridico che si instaura temporaneamente al verificarsi di una condizione di emergenza, per effetto della quale la stabilità, la sicurezza o l'ordine costituzionale di uno Stato sono minacciati da un pericolo tanto grave da non poter essere fronteggiato dagli organi dello Stato stesso con gli ordinari strumenti. Secondo Carl Schmitt lo stato d'eccezione è il caso particolare in cui la decisione del sovrano si rende libera da ogni vincolo normativo e diventa assoluta in senso proprio. Negli stati costituzionali odierni lo stato d'eccezione tende a venire limitato a attraverso un preventivo disciplinamento di tipo legislativo o mediante la concessione di poteri straordinari alle supreme autorità politiche (con assegnazione di pieni poteri al governo o al Presidente della Repubblica). Cfr. voce "*Stato d'eccezione*" in dizionario di politica, Editoriale Jaka Book s.p.a., Milano, 1993.

⁴ «Il paradosso che il diritto contiene è, quindi, il suo dover negarsi proprio per poter conservarsi; si tratta di un'opera di formalizzazione e di razionalizzazione che, proprio perché il suo tenere in forma possa riuscire, non può mai chiudersi in sé, ma deve rinviare a un orizzonte non formalizzabile e non razionalizzabile» in A. AMENDOLA, *Carl Schmitt tra decisione e ordinamento concreto*, Esi, Napoli, 1999.

dimostra qui un'indubbia superiorità sulla validità della norma giuridica⁵.

Per definizione, se all'ordinamento giuridico compete un fine universalizzante, che si articola su enunciati generali ed astratti e che contempla una situazione di normalità fattuale, questo è ancor più vero per lo Stato, il quale partecipa della funzione di creare, conservare, modificare l'assetto sociale anche in situazioni di eccezionalità, con strumenti possibili e certi.

Se, così, l'ordinamento è un sistema *neutro* al quale lo Stato affida il compito di individuare e tradurre enunciati generalmente validi (fattispecie) con cui disciplinare e regolare lo svolgimento ordinario della società, l'eccezione – la cui struttura di tensione elastica può condurre alla tensione o rottura dell'ordinamento stesso – deve essere assorbita solo dallo Stato nella sua versione o configurazione pre-ordinamentale. Vale a dire dalla sostanza politica che gli preesiste e che ne fa un modello decidente cui è affidato, in ultima istanza, l'esercizio sovrano del potere supremo.

L'esaurimento della funzione ordinatrice dell'ordinamento (nella sua moderna struttura in fonti di produzione) nel contesto dell'eccezione si traduce, in massima parte, nell'inefficacia degli strumenti ordinari.

Inefficacia o indecisione sono contestualizzazioni dell'inoperatività dell'ordinamento che non riesce a respingere il conflitto che si è creato, a neutralizzare il disordine, a ristabilire l'armonia.

In questo contesto, si imporrebbe come ineludibile l'avocazione di poteri ad un organo (collegiale o monocratico) o ad un soggetto anche *extra ordinem* al quale affidare la tenuta di un ordine contingente in procinto di disfarsi oppure la decisione ultima di esercitare un potere supremo che porterebbe al superamento dell'ordine costituito.

Sebbene possa assumersi come dato inequivocabile che taluni ordinamenti siano intrinsecamente incompleti, inadatti a concepire

⁵ Cfr. G. AGAMBEN, *Stato di eccezione*, cit., pp. 33-34: «In verità, lo stato di eccezione non è né esterno né interno all'ordinamento giuridico e il problema della sua definizione concerne appunto una soglia, o una zona di indifferenza, in cui dentro e fuori non si escludono, ma s'indeterminano»; H. KELSEN, *Reine Rechtslehre*, Leipzig, Deuticke, 1960; trad. it. *La dottrina pura del diritto*, (a cura di) M.G. LOSANO, Einaudi, Torino, 1990, pp. 311-351.

una disciplina di uscita dall'eccezione, in particolare per il retaggio storico di pregresse esperienze dittatoriali o totalitarie, il discorso sull'attribuzione della sovranità come ineludibilità della decisione ultima è stato consegnato al culto della *teologia politica*, confinando il dibattito nell'ambito metagiuridico.

A ben vedere, se, come si ritiene, la vita (dei singoli come delle costruzioni politiche collettive) consista anche di momenti eccezionali, ciascun soggetto che voglia raggiungere dei fini può volersi dotare di strumenti molteplici per raggiungere lo scopo, sufficientemente adattabili in differenti circostanze.

Certamente, non possiamo sapere se tutti i soggetti adotteranno o eviteranno quali strumenti, quando agiranno e in che modalità, anche perché influenze interne od esterne potrebbero modificare l'azione.

Questo vuol dire che ogni costruzione non è statica, immobile, sempre uguale a sé stessa in ogni condizione e contesto.

Essa, anzi, è chiamata per sua natura all'adattamento alle condizioni geografiche, spazio-temporali, alle mutevoli esigenze del popolo che vi abita.

Come tutte le costruzioni umane, del resto, anche lo Stato soffre della progressione dinamica della storia e, soprattutto, della caducità dell'esperienza umana e dall'imprevedibilità di elementi (fatti, volontà, circostanze) che ne fanno la naturale essenza.

Lo Stato non esaurisce la sua funzione nell'ordinamento giuridico che regola fatti e situazioni ordinarie, nelle quali tutti i soggetti seguono le medesime regole di condotta; esso ancor più è vivo nel contesto dell'eccezione.

È, tuttavia, nell'eccezionalità⁶ che si disvela la reale essenza del potere dello Stato, al quale è affidato dall'ordinamento il monopolio legittimo della forza.

⁶ L'eccezione è di per sé un evento imprevisto, imprevedibile, una alterazione del naturale e normale decorso della vita umana (e dello Stato), un fenomeno deviante. A seconda della intensità della deviazione dall'omogeneità delle fattispecie ordinarie ed ordinate dalla legge, si realizza quello che Schmitt chiama *stato di eccezione*. La casistica fenomenologica dell'eccezionalità (i cui confini vanno delineati con certezza e delimitati) impone allo Stato l'esercizio del potere supremo (sovranità) con forme e modalità non convenzionali.

Il fatto che i sistemi sociali, nel mondo contemporaneo, tendano a regolamentare le leggi di emergenza, producendo una sorta di *autoimmunizzazione* attraverso l'incorporazione del meccanismo dell'emergenza, anziché attraverso la sua rimozione dice, per un verso, l'esigenza, se non la necessità, di circoscrivere questo spazio di autonomia del politico rispetto al giuridico che è rappresentato dal caso di eccezione, per l'altro, l'impossibilità di eliminarlo definitivamente attraverso il giuridico.

Per una filosofia come era quella schmittiana, l'eccezione fa parte della vita di un ordinamento giuridico proprio come ne fa parte la regola, perché, se questa rappresenta la possibilità della prevedibilità, quella rappresenta la possibilità, ineliminabile, della imprevedibilità⁷.

2. *Sovranità e Stato: dualità funzionale o ambiguità strutturale?*

Stato e sovranità, in particolare come concetti riferibili a concrete soggettività storiche e politiche, non appartengono alla modernità, nella quale, anzi, soffrono una certa condizione di disagio che ha comportato prima l'ipertrofia e poi la crisi dei modelli, preludio alla dissoluzione per alcuni già certificata, per altri solo accennata.

A ben vedere, però, come per altre vicende e costruzioni umane, anche per questo binomio il vero problema è rappresentato da una patologia che la modernità ha prodotto, che molti definiscono semplicemente *stato di alienazione*, ma che sarebbe più opportuno qualificare come *esodo* che nel suo senso originario (ἔξοδος, composto di ἐξ “fuori” e hodòs “strada”) significa fuori strada, uscire, partire.

Ebbene, l'esodo semantico cui la modernità ci ha abituati ha investito anche le strutture politiche e le istituzioni, a partire dalla sostanza che ne rappresenta il principio ultimo.

⁷ E. RESTA, *La regola dell'emergenza*, in Antigone. *Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, 1 (2006), 1, pp. 25-26: «Piuttosto che di ricette, credo si debba parlare di un tentativo preoccupante, che vedo costruirsi da qualche anno a questa parte, di una sorta di auto-immunizzazione che i sistemi sociali stanno sperimentando rispetto al fenomeno della crisi. Voglio dire che ci si sta quasi abituando al meccanismo della crisi (...). È interessante vedere come le società finiscano per produrre una legge sull'emergenza, cioè si auto-immunizzano incorporando dentro di sé il meccanismo dell'emergenza, non lo rimuovano, ma ne facciano un problema di autoregolamentazione».

Se in passato il problema della sovranità è stato oggetto di una profonda riflessione da parte del pensiero classico, la scelta moderna è andata nella direzione di una dissoluzione dello Stato e della sua essenza archetipica⁸.

La riconquista concettuale della sovranità risponderebbe ad una esigenza essenziale dell'uomo moderno (o *ultimo uomo* come direbbe Fukuyama) di arrestare la crisi dei modelli di convivenza sociale e politica attraverso un lavoro di *risemantizzazione*.

Riportare cioè dentro i confini del concetto un giusto ed equilibrato senso, ricostruendo linguaggi, segni e simboli che sono stati sconvolti a causa del malsano desiderio di distogliersi troppo dal reale, ovvero dalla materialità delle concrete situazioni storiche e possibili.

Va anzitutto osservato, per quanto riguarda l'oggetto dell'indagine, che alla complessità interna ad un concetto denso di "politicalità", la cui carica "polemica" è stata da tempo autorevolmente messa in luce, si assomma la complessità del termine che, tradizionalmente, ne costituisce il referente: lo Stato, che già in base alla (ormai forse superata) concezione "triadica", si presenta come la risultante dei tre "elementi costitutivi" del popolo, del territorio e, per l'appunto, della sovranità.

Avendosi riguardo al rapporto tra sovranità e Stato, è dunque da sottolineare sin d'ora la rilevanza di un legame che incide sul significato stesso dei termini in considerazione: il senso dell'attributo muta, infatti, col mutare dell'accezione in cui venga assunto il suo referente soggettivo.

Società e sovranità sono concetti funzionalmente e strutturalmente connessi, inseparabili a partire dal Medioevo, laddove attorno alla seconda, come sede ultima del potere, *summum imperium*, si costruiva la società e si raggruppavano le soggettività particolari e intermedie.

Organizzare la società attorno ad un principio di suprema autorità di governo è una costante delle civiltà anche dei tempi antichi.

⁸ M. LUCIANI, *L'antisovrano e la crisi delle costituzioni*, in Rivista di diritto costituzionale, 1996, 125, scrive che i "fattori della crisi" della statualità si ricollegano "all'impetuoso sviluppo dei fenomeni di globalizzazione e alla crescita di istituzioni internazionali o sovranazionali che erodono progressivamente lo spazio residuo della sovranità statale".

Se, quindi, come scrive Joseph de Maistre⁹, società e sovranità sono nate insieme, il concetto di Stato è certamente successivo, in quanto espressione di una più compiuta forma esteriore della sovranità, che esprimerebbe l'organizzazione in senso politico della società, titolare di un potere sovraordinato e senza subordinazione.

La radice di sovranità si ritrova nella parola latina *superior*, volgarizzata, tra il dodicesimo e il tredicesimo secolo, in *superanus*, da cui sovrano¹⁰.

Il concetto, quindi, esprime una posizione di superiorità, evocando, di conseguenza, un principio relazionale e dinamico, soprattutto rispetto all'esercizio del potere, sia nel senso dell'ambito spaziale che sul piano dell'oggetto materiale cui il potere è rivolto.

E ciò, a ben vedere, vale tanto all'interno, quanto all'esterno del sistema che si pretende sovrano: sovranità interna ed esterna, sia pure in significati differenti, esprimono la pretesa ad un esercizio esclusivo del potere; ad esclusione, cioè, di autorità concorrenti, siano esse interne od esterne all'ordinamento giuridico considerato.

Una posizione di superiorità così caratterizzata rivendicano, verso l'Impero ed i propri sottoposti, le "entità" territoriali che, sin dai primi secoli del secondo millennio (e quindi al livello embrionale del loro sviluppo) venivano in fatto consolidando, nei due sensi indicati, il proprio potere: *rex superiorem non recognoscens in regno suo est imperator*¹¹.

Soprattutto nel Medioevo, la sovranità consiste di due elementi indefettibili: da una parte l'autorità suprema, il rifiuto di qualsiasi ingerenza di un superiore (*auctoritas*), dall'altra l'esercizio di potere supremo (*potestas*) che trova legittimazione nell'ordine di principi e valori espressione dell'ordinamento giuridico superiore.

Proprio per il superamento delle società e degli ordinamenti particolari che in esso si sono formati e che costituiscono la libera espressione della società nasce l'Impero che dà ordine e sintesi ai molteplici centri di potere medievali.

⁹ J. DE MAISTRE, tra. it., *Studio sulla sovranità*, in Scritti politici, Cantagalli, Siena, 2000.

¹⁰ E. CORTESE, voce *Sovranità* (storia), in *Enciclopedia del diritto*, XLIII, Milano, 1985, 212; F. CALASSO, *I Glossatori e la teoria della sovranità*, II Ed., Milano, 1957, 44.

¹¹ M. FIORAVANTI, *Costituzione e popolo sovrano, La Costituzione italiana nella storia del costituzionalismo moderno*, Bologna, 2004; E. Tosato, voce *Stato* (dir. cost.), *Enciclopedia del diritto*, XLIII, Milano, 1985, 768.

La dissoluzione della società feudale ed il superamento del particolarismo porta in sé l'esigenza di recupero dell'unità politica della società.

I giuristi medievali rappresentano, dunque, una realtà caratterizzata dalla rivendicazione, da parte dei nuovi sovrani (all'interno dei propri confini e nei confronti dei propri "sottoposti"), della stessa dignità che la scienza giuridica del tempo riconosceva propria, almeno in astratto, della figura dell'Imperatore.

Il riconoscimento della dignità di *imperator* al *rex* reca in sé insito il disconoscimento di qualsivoglia superiorità aliena, poiché ogni re si sente legittimo titolare di potere supremo nel suo preciso ambito territoriale.

L'epoca medievale presenta, così, spiccate peculiarità, generate dall'equivoco fondamentale di ogni costituzione feudale: da un lato, i feudatari, che vedono nel vincolo che individualmente li lega al sovrano un "contratto paritario"; dall'altro, il sovrano, che non si considera semplicemente *primus inter pares* ma il legittimo titolare del potere in un preciso ambito territoriale e su un variopinto mosaico di popoli e di città ricaduti nelle sue mani¹².

¹² G. GALASSO, *Le forme del potere*, cit., 439. In relazione alla fisionomia politica del potere statale nei territori italiani, il medesimo A., op. cit., 468, assunto quale punto di riferimento lo "stato feudale", evidenzia come "una non minore complessità assunta [...] la figura del sovrano nel moderno stato laico"; talché – prosegue (ibidem) – nel principato italiano (al sorgere del quale corrisponderebbe, secondo i più, la nascita in Italia dello stato modernamente inteso), "i vecchi tratti religiosi e feudali del sovrano medievale coesistono [...] a fianco di quelli più moderni del sovrano assoluto". In questo senso anche F. Lanchester, voce *Stato* (forme di), in *Enciclopedia del diritto*, XLIII, Milano, 1985, 807 e Astuti, *La formazione dello stato moderno*, cit., 215. Come rileva AMATO, *Forma di stato*, cit., 36, lo "specifico" della monarchia assoluta fu il "fondare l'ordine sociale sul principio della gerarchia e non più su quello della reciproca fedeltà obbligatoria". In linea con quest'ultima notazione si veda quanto scrive Costa, *In alto e al centro*, cit., 819: "la *superioritas* di una posizione di potere non evoca [...] due elementi caratteristici della sovranità moderna: il momento volontaristico della decisione sovrana e il suo isolamento, la sua distanza radicale da ogni altro soggetto. La condizione di *superioritas* è infatti relativa: una posizione dominante rispetto ad un'istanza inferiore può essere a sua volta soggetta ad un potere superiore; e quand'anche si guardi al vertice della scala, il potere è pur sempre una figura interna ad un ordine già dato e immutabile".

Al disconoscimento di qualsivoglia superiorità consegue l'affermazione della originarietà ed esclusività dei rispettivi ordinamenti e del proprio potere.

È in questa prospettiva che alla fine del Cinquecento nascono i primi regni di tipo assoluto, sebbene già al XIII secolo risalgono esperienze di unità politiche tendenti a sottarsi all'orbita di *iurisdictio*¹³ dell'imperatore, di fatto contribuendo a creare le prime crepe nell'unità della sovranità.

Appare, così, indubbio che la polarità stato-sovranià viene ad esaurirsi nel momento in cui si assiste all'identificazione nello Stato, naturale evoluzione dell'Impero.

Esso si fa costruzione politica "epocale", cioè assume su di sé, attraverso il *nomos*, il compito di dare ordine alla società, facendosi universale nel senso di contenere la moltitudine delle particolarità che vi abitano.

Il paradosso dell'epoca moderna, retaggio che ci deriva dalla lezione della Rivoluzione francese, risiede nel conferire all'ordinamento giuridico il compito di con-tenere l'attimo di affermazione della sovranità, di prevederne il punto di caduta, di disciplinarne modi e forme, di regimentarne la forza incontenibile.

Così, la sovranità che deriva allo Stato dall'essere l'unico soggetto dotato di legittimo potere supremo gli impone, laddove in circostanze straordinarie sia impossibile agire con mezzi e strumenti dell'ordinamento giuridico, di giungere comunque alla decisione ultima per i fini suoi propri.

Di assumere su di sé la decisione suprema, legittima espressione della volontà di potenza.

Nell'esercizio del potere (decisione effettiva) lo Stato rompe ogni equilibrio, neutralizza il conflitto, elimina ciò che non è allineato, conforme, omogeneo al sistema, supera le cose devianti.

¹³ "Iurisdictio - chiarisce Paolo Costa, "In alto e al centro", cit., 820 ss. - "è la posizione di potere di un soggetto o di un ente: in quanto dotata di *iurisdictio* una città può organizzarsi giuridicamente, dotarsi di un *ius proprium*, rendere giustizia". Nel pensiero di Cavanna, *Storia*, cit., 60, la più eminente funzione da ricollegare al concetto di *iurisdictio* dovrebbe rinvenirsi nella potestà di emanare norme giuridiche. Cfr sul punto anche M. GALIZIA, *La teoria della sovranità dal Medioevo alla Rivoluzione francese*, Milano, 1951, 104 ss.; G. SILVESTRI, *La parabola della sovranità. Ascesa, declino e trasfigurazione di un concetto*, in Riv. dir. cost., 1996.

Questo è vero non solo nel momento in cui il conflitto è inevitabile e le leggi vigenti siano per qualche ragione inefficaci.

La decisione politica è sempre un legittimo intervenire nella realtà del contesto umano, soprattutto (ma non solo) quando l'ordinamento giuridico è compromesso.

Infatti, decidere significa separare gli opposti, e questo procedimento è estraneo all'ordinamento giuridico che nasce per creare concordia, ordine, coesione.

Se è fondamentale chiarire il contesto (eccezionale o ordinario) della decisione, non si può neppure prescindere dal comprenderne il contenuto e individuarne strumenti e mezzi.

Ad esempio, in autori come Schmitt il ricorso alla violenza legittimata dalla garanzia di ristabilimento dell'ordine non può mai essere escluso.

Per altri, invece, sono giustificabili solo condotte e azioni "essenzialmente politiche" che mirino ad eliminare gli elementi antisistemici ed anti giuridici dall'ordinamento, al fine di preservare la normalità della convivenza pacifica o di creare un nuovo equilibrio sociale, a partire dal rifiuto dell'assioma che riduce il concetto di politica all'antitesi amico/nemico.

Ciò, difatti, equivarrebbe a censurare nell'azione dello Stato elementi metapolitici o prepolitici che comunque ne costituiscono interessenze. Sostanza etica, principi morali, influenze religiose o fideistiche appartengono, per con-essenza, alla sostanza della decisione politica dello Stato che in alcun modo può escluderli ma solo limitarne la quantità di contenuto nello svolgimento in atto del potere.

Il paradosso, in particolare nell'odierna configurazione di ordine concreto della società, è che senza ricorso alla (decisione) politica - come metodo che seleziona gli interessi essenziali dello Stato rendendoli effettivi - lo Stato vivrebbe di sola produzione normativa.

Una meccanica della norma senz'anima che finirebbe per disintegrare lo Stato stesso riducendolo a sistema di gestione dei rapporti sociali nella dialettica dei contrari, incapace di relazioni.

Il compito, quindi, della decisione non è quello di creare dal nulla un ordine bensì quello di selezionare un numero omogeneo di

pratiche e di riconoscerle giuridicamente come vincolanti, edificando il nuovo non *contra homines* bensì *in interiore homine*.

Il momento autoritativo che permette di isolare queste pratiche a beneficio di altre che assurgono a modelli e modalità di interazione nel contesto sociale è la decisione politica.

Soprattutto nel contesto eccezionale, il potere politico continua a sussistere mentre il diritto viene meno.

Difatti, nel contesto dell'eccezione lo Stato – che identifica il potere politico – può sospendere il diritto in virtù dell'autoconservazione o del rinnovamento della costruzione.

Quindi, se è vero che l'ordinamento giuridico può prevedere limiti, stabilire forme e disciplinare modalità di esercizio del potere sovrano, a maggior ragione è vero il contrario, cioè che solo la politica, come esercizio di potere sovrano incarnato nello Stato, in ultima istanza può non solo sospendere ma anche sovvertire l'ordinamento giuridico e crearne uno nuovo al suo posto.

Se il sillogismo funziona, non è presumibile che lo Stato smetta la sua funzione nel contesto dell'ordinarietà per assumere la sua vera veste nel solo contesto dell'eccezione.

Quindi, lo Stato conserva la sua natura sempre.

Né può negare sé stesso per il solo fatto di essersi dotato di ordinamento giuridico vincolante, di un *nomos* che regola e ordina, ma che non può, per mancanza di elasticità adattarsi ed aderire ad ogni circostanza.

Perché il diritto manca di intrinseca politicITÀ, quell'attributo formale che veste l'esteriorità della sovranità come decisione attualizzata, sintesi di *auctoritas* e *potestas*, cioè di visione di tipo orizzontale (dal respiro universalizzante, che fa epoca, dotata di creatività e utopia immaginaria) e esercizio effettuale di potestà, di scelta del mezzo (anche ma non solo coattivo) che deve aderire alla realtà nel momento della manifesta rottura dell'ordine costituito e della crisi dell'ordinamento.

In questa prospettiva, l'errore di visuale compiuto da Schmitt risiede nel presentare la sovranità come decisione eccezionale, muovendo dal dogma della fine dello Stato¹⁴.

Più che negare il concetto di sovranità Schmitt è alla ricerca di una sovranità senza Stato¹⁵.

Concezione non condivisa, anzi paradossalmente contraddittoria poiché i due elementi si tengono a vicenda; infatti, difficilmente possono soffrire una così netta separazione alla luce della circostanza che la sovranità esprime la potestà ultima sulle cose reali riferibile anzitutto (e forse solamente) allo Stato.

Senza imputazione soggettiva, che esprime anche il finalismo, regimentando l'orizzonte direzionale, qualsiasi potestà esprimerebbe la sola forza negativa (*dis-umana potestas*) votata a instaurare un ordine nuovo che non sarebbe altro che un vasto e vecchio disordine, fondato sulla pulsione rivoluzionaria ed irrazionale di una *hybris* incontinente¹⁶ che finirebbe per far sprofondare la società in un caos conflittuale simile a quella condizione originaria che si intendeva superare.

Il processo di identificazione che investe il binomio stato-sovranià impone al giurista moderno di cercare soluzioni concettuali per la rielaborazione semantica della sovranità, onde evitare che lo Stato rimanga privo di mezzi di traduzione pratica del suo autentico finalismo.

Ed è muovendo da questo presupposto che l'autore definisce nuovi indici definitivi della sostanza sovrana (Effettività, Realtà, Politicità) che finiscono per travolgere conoscenze acquisite ed astrazioni dommatiche fin qui adottate.

¹⁴ «Lo Stato come modello dell'unità politica, lo Stato come titolare del più straordinario di tutti i monopoli, cioè del monopolio della decisione politica, (...) sta per essere detronizzato», cfr. C. Schmitt, *Le categorie del politico*, cit., p. 90.

¹⁵ G. DUSO (a cura di), *La politica oltre lo Stato: Carl Schmitt*, Arsenale, Venezia, 1981; C. GALLI, *Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno*, Il Mulino, Bologna, 1996.

¹⁶ M. CACCIARI, *Geo-filosofia dell'Europa*, Adelphi, Milano, 1997 in cui il filosofo italiano propone il culto di "polemos" (conflitto) come padre di tutte le cose; K. LÖWITZ, *Da Hegel a Nietzsche. La frattura rivoluzionaria nel pensiero del XIX secolo*, tr. It., Einaudi, Torino, 2000.

3. *Il primato della politica: contenuto e forma del potere*¹⁷.

L'imputazione del monopolio della forza alla politica piuttosto che alle altre sfere intersoggettive (economica, sociale) è acquisito come dato storico di partenza dell'analisi dei caratteri attributivi della sovranità.

Come insegna la filosofia classica (Aristotele) la relazione politica non può esistere indipendentemente dal momento coattivo, che è parte di esso, ne costituisce predicato, ma in esso non si esaurisce¹⁸.

Il suo fine, infatti, diventa la sintesi delle componenti sociali e tra le singole unità minime che formano e fanno la struttura dello Stato, il cui oggetto mediato non può che essere un moto di conservazione, regolazione, oppure di trasformazione della società ben al di là delle spinte molteplici e plurali.

La politica costituisce, in senso scientifico, un modo di considerare, descrivere, analizzare la società statale, sia nel senso delle sue unità elementari (strutturale) sia nel senso della dinamica funzionale.

Comunque si voglia concepire la natura del politico è certamente evidente che esso sia connesso alla natura umana. Ciò significa che l'elemento politico esprime esclusivamente l'appartenenza all'uomo poiché ciascun uomo può partecipare della sua sostanza.

Solo gli esseri umani, non gli animali, quindi, sono il possibile punto di partenza e fine del politico, potendo essere considerati oggetto e soggetto del politico.

Sebbene la politica abbia intrinsecamente un carattere conflittuale¹⁹, non possiamo tacere che il fine suo proprio sia quello universalizzante, che dà armonia e contiene in sé tutte le altre strutture sociali confinandole nello Stato, unità politica per eccellenza²⁰.

¹⁷ S. COTTA, *I Limiti della politica*, Il Mulino, Bologna, 2002; G. MOSCA, *Storia delle dottrine politiche*, Laterza, Bari, 1964; F.E. OPPENHEIM, *Concetti politici. Una ricostruzione*, Il Mulino, Bologna, 1985; C. SCHMITT, *La dittatura. Dalle origini dell'idea moderna di sovranità alla lotta di classe proletaria*, Laterza, Roma – Bari.

¹⁸ ARISTOTELE, *Politica e costituzione di Atene*, (a cura di) di C.A. VIANO, Utet, Torino, 1955.

¹⁹ C. SCHMITT, *Le categorie del politico*, Il Mulino, Bologna, 1972.

²⁰ V. GUELI, *Elementi di una dottrina dello stato e del diritto come introduzione al diritto pubblico*, Foro italiano, Roma, 1959.

È, nello Stato, che trova sintesi l'azione politica, neutralizzando il conflitto delle società particolari che in esso vivono.

Difatti, gli uomini appartengono a sistemi sociali differenziati, che si comportano come unità e mondi coesistenti e convergenti, inclusivi, tra essi reciprocamente intersecati, che solo per mezzo della politica trovano armonia.

La capacità di comprensione della politica, di essere forza ordinatrice, elemento moderatrice della società impone al soggetto che ne detiene in massimo grado la titolarità, lo Stato, di presupporre ed antivedere il “quando” oltre che il “come” organizzare la società, sia attraverso l'ordinamento giuridico positivo sia attraverso mezzi e modalità di contenuto differente (atti politici).

Se solo l'elemento politico da immanente (eminentemente psichico) finisce per diventare sostanza storica (attualizzandosi come Stato), trascendendo l'ambito isolato della psiche del singolo individuo la sostanza politica conquista le relazioni sociali.

L'alienazione dall'ambito singolare, la fuoriuscita dalla sfera psichica e l'affermazione oltre sè, mediante le connessioni dialogiche, comporta la conquista dell'intero terreno sociale da parte della politica, che in tal modo assurge al primato.

Perché spetta il primato proprio alla politica?

Anzitutto, per statuto costituzionale suo proprio, ognuno di noi sfugge all'impolitico, essendo un essere essenzialmente comunitario e tendente alla vita associata.

Il dato di partenza è infatti l'identità sovraindividuale che accomuna coloro che vivono politicamente, che coesistono e consistono nello stesso ambito sociale e che appartengono al medesimo consorzio umano.

Ne deriva, quindi, che quello di politico è un concetto che, pur avendo origine nell'animo umano, acquisisce effetto e carattere generalizzante per la sua forza attrattiva e vincolante nella dinamica relazionale.

Ogni partecipante alla vita sociale avverte il dinamismo del coesistere come coscientizzazione del vivere in società, che esprime quella solidarietà sincronica e diacronica fra i suoi membri.

Da ciò si evince che l'idea che il livello politico contenga in sé gli altri livelli sociali, affermando il primato della politica anche sull'ordinamento giuridico.

Con estrema liquidità la politica assorbe e contiene ogni ambito dell'umano ordinandone le sintesi, regolando ogni aspetto sociale, decidendo obiettivi e metodi operativi.

Il contenuto del concetto del politico, nella sua versione originaria, apparterebbe alla sfera della vita dello Stato, ma nell'uso linguistico viene utilizzato anche con riferimento ad unità più elementari, a società intermedie, persino in riferimento all'individuo.

Tuttavia, se per un verso la politica aggrega e unisce, per altro verso essa divide ed esclude.

Non a caso, molti studiosi ritengono che la politica consista nella dialettica amico/nemico, introducendo l'elemento dell'antitesi, del conflitto perenne, come essenza autentica, esclusiva ed ineliminabile della categoria del politico²¹.

Non c'è soltanto l'antinomia amico/nemico, c'è anche la polarità tra amico e amico sottoforma di aggregazione. Con l'esclusione del nemico.

Ciò significa che, nel momento in cui si assume la presenza dell'escluso, del nemico e del conflitto, va ricompresa nel politico la presenza dell'incluso, cioè dell'amico, di colui che con altri dà luogo alla sintesi politica.

Prima però che scontro tra uomini e gruppi sociali, e tra sistemi, conflitto e conflittualità sono una condizione che riguardano l'individuo.

Quando, poi, il conflitto si sposta nella dimensione pubblica e assume la forma di conflitto sociale, assorbendo le categorie delle società intermedie e delle soggettività intra-statali, allora si fa questione conflittuale, problema autentico della politica come esercizio del potere legittimo.

²¹ «La contrapposizione politica è la più intensa ed estrema di tutte e ogni altra contrapposizione concreta è tanto più politica quanto più si avvicina al punto estremo, quello del raggruppamento in base ai concetti amico/nemico» in C. SCHMITT, *Le categorie del politico*, Il Mulino, Bologna, 1972.

Seguendo il ragionamento esposto, la politicITÀ delle relazioni ha come presupposto la dinamica delle cose umane e come fine l'eliminazione degli elementi di conflitto.

PoliticITÀ, quindi, vuol dire sia intensità al massimo grado delle relazioni intrapsichiche ed extra individuali, che si fanno e si alimentano nel contesto sociale, sia attività di neutralizzazione del conflitto ed eliminazione degli elementi destabilizzanti che sconvolgono l'ordine costituito.

L'esercizio di potere supremo, da parte dello Stato, non può, in questa direzione, spogliarsi del suo carattere politico, essendo esso attribuzione e predicato della sovranità.

Solo in questa prospettiva si può spiegare come lo Stato, prima (in caso di ordinarietà) ed oltre (laddove vi sia eccezionalità) l'ordinamento giuridico, sia legittimo detentore del dispiegarsi della forza suprema il cui carattere di politicITÀ ne rivela il vero contenuto come espulsione del conflitto, risoluzione della contrapposizione, mediazione degli opposti, ricostituzione dell'ordine.

Quindi, se è vero che la conflittualità è connaturale elemento della sostanza politica, e la politicITÀ esprime la forma dell'esercizio del potere, nella sua versione di strutturale e costituente principio di sussistenza dello Stato la sovranità come potere di ultima istanza non può che muovere dallo Stato, che detiene la titolarità dell'uso legittimo della forza che sé solo è in grado di dispiegare.

A coloro che giudicano superabile il concetto storico-materiale e metafisico dello Stato, ritenendo che la globalizzazione abbia spezzato ogni sorta di confine, squarciato ogni dimensione di conflitto, si deve rispondere che la radicalità delle relazioni umane non solo abbisogna di un contesto universale dentro il quale disvelarsi – oggi globale un tempo territorialmente limitato – ma non può in alcun modo fare a meno di una soggettività superiore che possieda quel *quid pluris* che lo renda capace di diventare destino ineludibile, orizzonte entro il quale riportare la dialettica quando pericolosamente deborda dalla dimensione che gli appartiene²².

²² G. AGAMBEN, *Che cos'è il contemporaneo*, Nottetempo, Roma, 2008; D. PALANO, *Il «politico» nell'era «post-politica». Alcuni appunti sulla proposta teorica di Chantal Mouffe*, in *Teoria politica*, 3, 2008, pp. 89-132.

Alla dinamica di questo evo moderno, che inghiotte col suo presentismo ogni spasmo e ritmo, che con la sua intrinseca liquidità avvolge ed annebbia, si contrappone la forza e la solidità dello Stato, di una soggettività – persona e di una sostanza – apparato che fino ad oggi ha protetto coloro che nel suo territorio vivevano, facendosi parte del tutto.

Non si può, però, addebitare esclusivamente al fenomeno della globalizzazione ed ai suoi effetti la crisi della sovranità statale.

Per dirla con le parole di Bertrand Badie lo Stato, nel contesto globale, ha accettato di riunirsi in compagnia di altri attori (di differente composizione ontologica) per dare soluzioni comuni a problemi divenuti planetari.

Se questa premessa è vera, le conseguenze però sono state davvero imprevedibili e fuorvianti, poiché, pur avendo riconosciuto ad altri eguale dignità di pari legittimazione, lo Stato è stato spogliato della esclusiva potestà sovrana, da un lato consegnandola all'individuo dall'altro a soggettività sovranazionali ed ultra-statali.

4. *Effettività: modo d'essere dell'esercizio del potere dello Stato*²³.

Se l'elemento della politicità identifica oggetto e forma della potestà sovrana dello Stato, l'effettività traduce la modalità di svolgimento dell'azione, il c.d. *quomodo*.

Per conoscere e descrivere come il potere da presupposto, enunciato, atto diventa e si fa concreto agire, fatto, accadimento bisogna partire dall'assioma che lo Stato si muove secondo coordinate e dimensioni di spazio-tempo-fine²⁴.

²³ Per la nozione di “effettività” applicata al diritto si vedano P. PIOVANI, *Effettività (principio di)*, Encicl. Dir. XIV (1965), 420 ss. e G. GAVAZZI, *Effettività (principio di)*, in Enciclopedia giuridica, Treccani, Roma. Sui problemi dell'effettività delle regole nello Stato moderno si veda L. FERRAJOLI, *Effettività primaria e effettività secondaria. Prospettive per un costituzionalismo globale*, in *Dimensioni dell'effettività, tra teoria generale e politica del diritto*, (a cura di) A. CATANIA, Milano 2005, 129 ss.

²⁴ La dimensione temporale presuppone un cambiamento perché senza cambiamento non sarebbe possibile apprezzare la successione di eventi in cui il tempo consiste o – meglio – può essere percepito. Un secolo prima dell'elaborazione dello “spazio quadridimensionale” (Albert Einstein pubblica la teoria della relatività ristretta nel 1905 e quella della relatività generale nel 1916)

La tridimensionalità dell'azione statale esprime l'intensità della proiezione dei rapporti e delle dinamiche politiche che esso è in grado di sviluppare, in particolare descrivendone il grado di profondità.

Nella dinamica storica degli eventi allo Stato non può chiedersi di non agire, di non decidere, di ordinare tutto secondo il *nomos*, poiché in talune circostanze vi sarebbe una impossibilità fattuale.

Se, come alcuni pensano, in quanto fenomeno solo esteriore l'effettività appartenga alla pura fatticità, che non è trasparente al comprendere, cioè che, come dato di fatto, resiste ad ogni tentativo di comprensione totale, poiché «resta sempre qualcosa di inesprimibile e di inspiegabile», non può escludersi che in essa vi si trovi una sostanza che esula dall'essere una mera legittimazione del fatto compiuto.

Di certo, non v'è contraddizione nel dire che il concetto di effettività implichi la traduzione di decisioni sovrane, cioè di contenuto politico, che attribuiscono in pienezza alla generalità destinataria tutela e sostanziale riconoscimento.

La decisione dello Stato, così, assume la veste di effettività solo nell'irriducibilità oppositiva delle relazioni sociali.

L'accadere della decisione implica che l'unica possibilità di soluzione al conflitto sociale sia l'esercizio di potere sovrano da parte dello Stato in base alla norma attributiva di potere sia quando la fattispecie è regolata dall'ordinamento sia nel verificarsi dello stato

Arthur Schopenhauer intuiva che «spazio e tempo sono fatti in modo che tutte le loro parti stanno tra loro in un rapporto per cui ciascuna di esse è determinata e condizionata da un'altra. Nello spazio questo rapporto si chiama posizione». Nel tempo successione». In realtà però il filosofo tedesco, in armonia con la fisica classica pre-relativistica secondo cui sono concetti assoluti, riteneva che «ciò che crea questa fusione è l'intelletto», per cui sul piano dell'essere spazio e tempo sono distinti e la loro fusione avviene solo nell'essere rappresentato. In ogni caso rimane importante il tentativo di Schopenhauer di scindere quelle che considera le due «rappresentazioni della realtà empirica»: nel «mero tempo» tutto si succede mentre nel «mero spazio» tutto coesiste. In particolare «se il tempo fosse l'unica forma (...) non ci sarebbe alcuna simultaneità e perciò niente di persistente e nessuna durata. Giacché il tempo viene percepito solo mediante il cambiamento di ciò che lo riempie. Il persistere di un oggetto viene perciò conosciuto soltanto grazie al contrasto con il mutare di altri oggetti che esistono contemporaneamente ad esso». (A. SCHOPENHAUER, *Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde*, 1813-1847, trad. a cura di Sossio Giametta, Sulla quadruplici radice del principio di ragione sufficiente, Milano, 1995, pagg. 190 e 69 e ss.).

d'eccezione, cioè quando la sovranità acquisisce la forma dell'inoppugnabilità poiché in concreto nessuna norma né altro mezzo dell'ordinamento giuridico potrebbe superare la rottura che si è conclamata.

A ben vedere, il grado di effettività (predicato del potere sovrano) dipende non solo dalla condizione concreta che viene a determinarsi, come causa interna od esterna, quando l'accadimento è tale da rendere inoperante ed inefficace le prescrizioni dell'ordinamento.

La decisione assumerebbe effettività, quindi, laddove diventi decisione di ultima istanza, non già perché nell'attività ordinaria non si debba garantire sostegno alle pretese dei consociati, ma perché è nei momenti di massima intensità e conflittualità che l'effettività impone l'esercizio di un potere *extra ordinem*.

Il grado di effettività è più alto quanto più grave è la minaccia all'ordine costituito, per cui è necessario un intervento radicale, purché volto alla neutralizzazione dell'elemento di destabilizzazione.

Attribuire alla decisione la qualificazione di effettività comporta la consapevolezza che alla base della politicità della decisione vi è produzione di potere.

La politica, pur non risolvendosi nel potere, ha bisogno però di esso, cioè di diventare *realtà effettiva*, di concretizzarsi come impenetrabile ed invalicabile *elemento catecontico*, potere che frena e raffredda, poiché, pur consolidandosi e stabilizzandosi attraverso il diritto e legalizzandosi nell'ordinamento, non può risolversi nella norma²⁵.

Essa, la norma, in talune circostanze è disarmata e ha necessità di diventare potestà della forza, potere che compie e si fa elemento dinamico, agente solido che stabilizza e risolve, intervenendo *inaudita altera parte* solo ove necessitato.

Non si propone, come altri potrebbero pensare, l'esercizio di potere svincolato dal rispetto delle norme ordinamentali, *nec extra ordinem nec contra ordinem*, bensì *ultra ordinem*, ovvero esercizio di potere coattivo che attraversi l'ordinamento già messo in crisi dagli elementi

²⁵ N. BOBBIO, *Teoria generale della politica*, (a cura di) M. BOVERO, Einaudi, Torino, 1999; G. CAMBIANO, *Conflitto e concordia nel pensiero di Platone, Aristotele e Machiavelli*, in G. CARILLO, *Unità e disunione della polis*, Olschki, Firenze, 2007, pp. 245-73.

destabilizzanti che ne abbiano reso inefficace ed inoperante l'applicazione.

Viene in rilievo, quindi, la dimensione del *come* si deve esercitare il potere sovrano da parte del legittimo attributario.

L'effettività assume rilievo quale tecnica di traduzione del comando politico, dalla selezione degli interessi o scopi all'applicazione delle strategie per conseguirli.

Rifiutando la tesi sia di Von Clausewitz²⁶ sia di H.J. Morgenthau²⁷ che i mezzi della politica necessariamente rispondono alla sola volontà di mantenere, aumentare o affermare la potenza dello Stato, è doveroso affermare che tra effettività, come proprietà che esprime la capacità di imporsi dell'azione nella realtà e di ottenere il risultato prefissato, e legittimità del potere, esiste precisa coincidenza.

Così ragionando, il potere assume carattere secondario nella sostanza politica, nel senso che esso non ne costituisce l'elemento fondante, di talché l'agire in potenza per mantenere in vita lo Stato come soggetto ed apparato non può essere il fine ultimo della politica²⁸.

Nello Stato costituzionale moderno il diritto, in quanto “tecnica del dominio”, di per sé è chiamato a razionalizzare ed a contenere, in termini di efficienza ed efficacia, l'uso della forza legittima.

Il diritto oggettivo non è, però, definitivamente “asservito” alle ragioni della costituzione mentre l'autorità è sempre tentata di forzare gli argini formali per dare libera espansione all'originaria volontà di potenza, che non è mai doma.

È evidente infatti che, mentre l'organizzazione statale è “fatto tra i fatti” e lo strumento della sua azione è l'effettività, il sistema giuridico opera nella diversa dimensione deontologico-normativa e lo strumento della sua azione è la legittimità.

²⁶ K. VON CLAUSEWITZ, *Vom Kriege*, Duncker & Humboldt, Berlin-Leipzig, 1918.

²⁷ H.J. MORGENTHAU, *Il concetto di politico. Contra Schmitt*, (a cura di) A. CAMPI e L. CIMMINO, Rubbettino, 2009.

²⁸ Sul principio costitutivo della politica si v. S. COTTA, *Il diritto nell'esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica*, Giuffrè, Milano, 1985, per il quale il potere non è un bene comune ma piuttosto una necessità comune, da solo non è in grado di far sorgere il senso esistenziale della co-appartenenza, non essendo manifestazione della coscienza integrativa.

Ebbene se ciascuno rimanesse nella propria sfera è ovvio che non vi sarebbe scontro ma reciproca indifferenza.

Il senso del costituzionalismo sta proprio nel ricordare il conflitto perenne tra la natura del diritto e la natura del potere politico, tra la pretesa qualificatoria delle norme (sul potere) e la volontà emancipativa del potere (dalle norme).

Solo l'equilibrio di queste due forze riuscirebbe a evitare l'eccesso di legittimità o legalità da un alto, con la conseguente inefficacia del comando giuridico, privo di attitudine a farsi concreto incarnarsi nella realtà, il debordare della sostanza dell'effettività, la cui assoluta mancanza ridurrebbe lo Stato a costruzione irrilevante, dall'altro.

Senza decisioni effettive²⁹ lo Stato, che vive internamente la tensione tra legittimità ed autorità si atrofizzerebbe, perdendo il senso ultimo della sua natura essenziale.

In questo ordine di cose, la pretesa giuridica di regolare e mitigare l'esercizio del potere legittimo incontra la pervicace resistenza dei protagonisti della decisione politica, i quali incessantemente cercano di liberarsi dal sistema di limiti e controlli che l'ordinamento ha predisposto, interpretando, eludendo e, se necessario, violando le sue regole.

Ne discende un conflitto insanabile fra essere e dover essere, tra conscio ed inconscio, utopia e realtà, spirito e materia che fondono l'esistenza dello Stato, il quale per vivere è costretto a superare le contraddizioni che non sempre l'ordinamento può sciogliere e contenere.

²⁹ Con il termine non si vuole evocare la contrapposizione schmittiana quanto invece – genericamente – l'atto che decide un caso concreto senza parametri predeterminati rispetto a quello che, invece, razionalizza le decisioni future attraverso la posizione di un precetto generale e astratto. Diversamente per Schmitt, in polemica col normativismo, la “decisione” è l'«atto consapevole» che fonda e instaura l'ordine giuridico: «prima di ogni normazione c'è una decisione politica fondamentale del titolare del potere costituente, cioè in una democrazia del popolo, nella monarchia è pura del monarca» (C. SCHMITT, *Verfassungslehre* (1928), trad. it. Dottrina della Costituzione, Milano, 1984, pagg. 69 e 41). In questa accezione la decisione è un atto politico ma pre-giuridico in quanto giuridicamente fondante mentre nel testo il termine è utilizzato tout court come atto extra-giuridico, e quindi anche antiggiuridico.

4. *Realismo: metodo di analisi e strumento di interpretazione del contesto.*

Dei tre elementi costitutivi della potestà sovrana dello Stato, nella versione prospettata dall'autore si conviene che il realismo non possa esaurirsi nella dimensione dell'urgente contestualità nella quale si realizzano le dinamiche intersoggettive.

Difatti, fuori dal considerare il dinamismo della polarità *realtà-anti realtà* che in questa sede per ragioni di opportunità non può essere indagato³⁰, ci soccorre il pensiero di Miglio su un'altra circostanza, ovvero che la realtà in sé contiene anche oggetti che sembrerebbero appartenere “non alla sua struttura o sostanza bensì all'ideologia.

Quindi, analizzare la realtà significa penetrare anche quel mondo che le sta dietro, dato che ogni realtà che si dice politica, o aspira ad esserlo, risente del carattere pervasivo, ineliminabile e trascinate del politico.

Insomma, realismo politico non è un binomio bensì una *costruzione endiadica*, poiché il concetto viene espresso con due termini coordinati che rappresentano una sola sostanziale unicità.

La realtà è quanto esiste fenomenologicamente, apprezzabile sul piano corporeo, materiale, in cui convivono anche elementi e particelle dell'anti realtà, dimensione attratta dalla sostanza politica di cui la realtà è formata.

Certamente, in una società positivizzata, già a partire dall'Ottocento, il concetto di realtà come “natura delle cose” comincia a subire un forte discredito, per essere sostituito dall'affermazione del metodo scientifico puro o dell'empirismo deduttivo.

Superato il dibattito attorno alla contesa fra idealisti e realisti, che aveva ridotto la polemica ad una mera dissertazione tra realtà oggettiva e ipotesi sul conoscibile, si è giunti, nella post-modernità, alla consacrazione di un nuovo dogma, quello dell'interpretazione della realtà come acquisizione oggettiva³¹.

Se realtà coincide con verità, almeno nella versione dell'accadimento come comune ed universalmente valida progressione

³⁰ G. MIGLIO, *Lezioni di politica. 1. Storia delle dottrine politiche*, (a cura di) D.G. BIANCHI; D. PALANO, *Geometrie del potere. Materiali per la storia della scienza politica italiana*, Vita & Pensiero, Milano, 2005.

³¹ P. PORTINARO, *Il realismo politico*, Laterza, Roma-Bari, 1999.

diacronica degli eventi, le interpretazioni della realtà non possono assurgere a meri fatti storici oggettivandosi e sostanziandosi al pari della realtà effettuale.

Come sottolineato da Portinaro il realismo non può nascondere le sue implicazioni etiche e politiche poiché non si esaurisce e consuma in un metodo conoscitivo dei comportamenti e degli accadimenti, i quali devono essere sì oggetto di una lucida analisi descrittiva che, però, necessita di irriducibile dose di razionalità strategica per cogliere gli aspetti più “umanizzati” del fenomeno.

Realismo ed oggettività non possono coesistere se al primo concetto non è possibile ascrivere la circostanza che il mondo sia conoscibile ed interpretabile allo stesso tempo, e le interpretazioni possono essere le più disparate.

Se i fenomeni reali fossero sempre e comunque ripetibili, e le azioni umane sempre prevedibili, l'indagine ed il processo conoscitivo non farebbe altro che ricercare e analizzare la regolarità, in senso quantitativo e qualitativo, di ogni fenomeno³².

Verità e realtà consisterebbero di una sola ed unica sostanza.

Diversamente dal mondo dei valori e delle ideologie, quindi, la conoscenza del reale deve seguire un metodo predittivo ed avalutativo, cosicché le premesse come le conclusioni siano perfettamente dimostrabili, a prova di falsificazione.

Sarebbe questo davvero possibile? Utilizzando le categorie di Miglio e Weber, cioè applicando le teorie di Konrad Lorenz al mondo delle scienze sociali, si dovrebbe trascurare ogni elemento che nella realtà effettuale – oggettiva sembrerebbe non sussistente, invece è già connaturato, come quelli etici e politici.

Così ragionando, si falsificherebbe l'intero percorso epistemologico.

Teorizzando con le parole di Norberto Bobbio, un ricercatore coscienzioso non vuole trasformare il mondo ma non vuole neppure conservarlo. Il suo unico problema è capirlo³³.

³² M. WEBER, *Il metodo delle scienze storico-sociali*, a cura di P. Rossi, Einaudi, Torino, 1958.

³³ N. BOBBIO, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Comunità, Milano, 1965; M. BOVERO, *Introduzione a N. Bobbio, Teoria generale della politica*, (a cura di) M. BOVERO, Einaudi, Torino, 1999.

Seppure, per il filosofo torinese gli strumenti della avalutatività e della rigorosa oggettività debbano guidare lo studioso nel processo meccanico della conoscenza, né lui né Miglio sembrano curarsi della possibilità che ad essere mutevole non sia la sostanza in cui il soggetto sia immerso, il liquido, bensì il corpo galleggiante in esso introdotto, ovvero l'uomo.

Il realismo, in questa prospettiva, appare non come fine conseguibile mediante oggettività e verità, ma come metodo di interpretazione della realtà materiale nella quale la dinamica dei corpi che si attraggono, ovvero gli uomini e per essi gli Stati (che ne costituiscono lo schermo fittiziamente giuridico) che dei primi sono emanazione e centro di imputazione di interessi, impone la valutazione di condotte intrinsecamente non scientifiche perché essenzialmente antropologiche.

Questo passaggio trascina con sé anche la dialettica antinomica tra ciò che è, esiste, realmente accade, in una analisi senza veli ideologici deformanti e ciò che deve essere, in termini cognitivi e dialogici, di razionalità discorsiva³⁴.

In questo sfondo, e soprattutto nell'attuale configurazione delle cose umane, se si considera la gabbia dell'eterno presentismo in cui gli esseri umani sembrano precipitati, la realtà non può ridursi ad eterna contingenza, ordinarietà diffusa e ripetibilità dei comportamenti, se non per sottrazione dell'elemento umano, ovvero di tutte quelle pulsioni e passioni, delle ideologie e dei valori che appartengono alla sfera irriducibile ed irrinunciabile della politica.

Del resto, l'uomo è da considerarsi un fenomeno imprevedibile, contraddittorio, geneticamente plurale, difforme.

Solo con l'equilibrio tra queste due componenti, *realtà ed anti realtà*, oggettività e utopia creativa, razionalità e irrazionalità si può assumere un criterio di discernimento della realtà³⁵.

E questo equilibrio, ovviamente, è connaturato alla politicità della società e della stessa sostanza dell'essere umano, prima ancora che dello Stato.

³⁴ S. MAFFETTONE, *Troppo realismo può far male*, pp. 110-114.

³⁵ R. POZZI, *La scienza come antipolitica*, in «Giornale di storia costituzionale», n. 5, 2003.

5. Conclusioni.

Dopo aver esposto quella che rappresenta, secondo l'indirizzo dell'autore, una nuova versione dottrinarica della sovranità dello Stato, la cui essenza ontologica e manifestazione deontologica assume veste discrezionale in presenza delle categorie sintomatologiche descritte ai paragrafi precedenti, non resta che immergere l'oggetto epistemologico nella realtà postmoderna³⁶.

In questo nuovo ed ultimo tempo della rivoluzione, secondo alcuni intellettuali³⁷ si assisterebbe ad un *chaos createur* in cui il principio ordinatore è rappresentato dal disordine come negazione del paradigma dell'ordine dell'identità-causalità.

Nel campo politico-sociale, lo sbocco di tale ispirazione - teoria si traduce nell'auto-organizzazione della società nella quale tutte le identità vengono dissolte, distruggendo ogni apparato o costruzione non autodeterminata.

In questa prospettiva, sul piano politico si verifica una disintegrazione dello Stato e della sovranità che comporta una contro-rivoluzione che finisce per organizzare la società solo dopo un processo di decostruzione e auto-ricostruzione, senza più necessità di soggetti terzi (Stato) cui delegare la creazione e gestione dell'ordine.

La dissoluzione della sovranità organizzata collettivamente di ispirazione politica verrebbe sostituita dalla sovranità individuale.

Sovrano diventa così l'individuo che si staglia come una monade impenetrabile e granitica contro lo Stato, in un meccanismo di atomizzazione della società in cui ciascuno diventa sovrano di sé e a

³⁶ Con il termine postmodernità si delinea una rivoluzione post-comunista, ma non anticomunista, perché essa persegue il fine del comunismo: il progetto di una società egualitaria perpetrato secondo la dissoluzione dello Stato e delle istituzioni naturali. In questa prospettiva si allude non solo alla fine della società moderna ma soprattutto al ritorno, ove possibile, di una società selvaggia o originaria, sul modello del comunitarismo e del tribalismo. Una vera e propria quarta rivoluzione in cui lo Stato stesso è vittima della sua ipertrofia. V. P. CORREA DE OLIVEIRA, *La quarta rivoluzione nascente*, in *Rivoluzione e Contro-rivoluzione*, Marzorati editore, Milano, 1994; A. LLANO, *La nuova sensibilità*, Ares, Milano, 1995; G. MORRA, *Il quarto uomo*, Armando, Roma, 1996.

³⁷ I. RAMONET, *Il mondo che non vogliamo*, Mondadori, Milano, 2003; I. RAMONET, *Nouvel Ordre global*, in "Le Monde diplomatique", n. 543 (giugno 1999).

sé, nello Stato che subisce l'effetto globale di una disarticolazione e rottura dall'interno e dall'esterno³⁸.

Il punto d'arrivo della dissoluzione della sovranità sarebbe una *dis-società globale* assolutamente egualitaria, nella quale il relativismo etico e dialettico e l'evoluzionismo instaurerebbero un dominio del caos e dell'anarchia.

Un meccanicismo irrazionale che sostituisce la causalità alla casualità, provocando irrimediabili fratture nell'ordine sociale che lo Stato è chiamato a difendere, non in quanto espressione di volontà individuale bensì conseguenza della natura umana stessa.

Parlare della crisi della sovranità e per essa del soggetto riferente che la incarna ed incorpora (Stato) nei termini di una dissoluzione anarchica e figlia del nichilismo produce un perdurante stato di incapacità di riconoscimento.

Se è vero che l'uomo, unità politica básica, è un essere votato alle interazioni e nella pluralità delle relazioni si fa società politica complessa, non può avere nello Stato un interlocutore né totalizzante (Leviatano) né assente, poiché nel suo contesto egli si evolve per mezzo anche dell'esercizio legittimo ed edificante della sovranità.

Proprio questa sostanza, che ha un ruolo esterno ed interno, riesce a creare un legame intrinsecamente umano per mezzo della politicità della sua essenza e dell'effettività del suo concreto avveramento reale.

Nella versione di sovranità come originaria *auctoritas* risiede il superamento della moderna crisi della statualità e della sua essenza, in particolare se in essa non si pensa di esaurire l'esigenza di ordine sociale.

E ciò soprattutto allo scopo di mitigare l'odierna "apostasia" che suole raccontare che Stato e sovranità siano divenuti relitti anacronistici mentre "nella prassi mondiale appaiono a dozzine nuovi

³⁸ Cfr. M. CACCIARI, *Pensiero negativo e razionalizzazione*, Marsilio, Venezia, 1977; M. CACCIARI, *Dialettica e critica del politico. Saggio su Hegel*, Feltrinelli, Milano, 1978; R. DE MATTEI, *1900-2000. Due sogni si succedono: la costruzione, la distruzione*, Edizioni Fiducia, Roma, 1990; E. MORIN, *Il metodo. Ordine, disordine, organizzazione*, tr. it. Feltrinelli, Milano, 1987; P. MUSSO, *Filosofia del caos*, Franco Angeli, Milano, 1995.

Stati sovrani che si combattono a vicenda, benché membri dell'organizzazione della pace mondiale³⁹.

Quindi, negare la realtà dello Stato e della sovranità stessa è esercizio di pura e sola speculazione che nasconde più l'eclissi di una certa idea o immagine della formula piuttosto che il preludio di un modello ancora attuale.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- AGAMBEN G., *Che cos'è il contemporaneo*, Nottetempo, Roma, 2008;
AMENDOLA A., *Carl Schmitt tra decisione e ordinamento concreto*, Esi, Napoli, 1999; ARISTOTELE, *Politica e costituzione di Atene*, (a cura di) di C.A. Viano, Utet, Torino, 1955; ASTUTI, *La formazione dello stato moderno*, cit., 215;
BOBBIO N., *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Comunità, Milano, 1965;
ID., *Teoria generale della politica*, (a cura di) M. BOVERO, Einaudi, Torino, 1999;
BOVERO M., *Introduzione a N. Bobbio, Teoria generale della politica*, (a cura di) M. BOVERO, Einaudi, Torino, 1999; CACCIARI M., *Pensiero negativo e razionalizzazione*, Marsilio, Venezia, 1977; ID., *Dialettica e critica del politico. Saggio su Hegel*, Feltrinelli, Milano, 1978; ID., *Geo-filosofia dell'Europa*, Adelphi, Milano, 1997; CALASSO F., *I Glossatori e la teoria della sovranità*, II Ed., Milano, 1957, 44; CAMBIANO G., *Conflitto e concordia nel pensiero di Platone, Aristotele e Machiavelli*, in G. CARILLO, *Unità e disunione della polis*, Olschki, Firenze, 2007, pp. 245-73; CORREA DE OLIVEIRA V. P., *La quarta rivoluzione nascente*, in *Rivoluzione e Contro-rivoluzione*, Marzorati editore, Milano, 1994; CORTESE E., voce *Sovranità* (storia), in *Enciclopedia del diritto*, XLIII, Milano, 1985, 212; COTTA S., *I Limiti della politica*, Il Mulino, Bologna, 2002; G. Mosca, *Storia delle dottrine politiche*, Laterza, Bari, 1964; ID., *Il diritto nell'esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica*, Giuffrè, Milano, 1985; DE MAISTRE J., tra. it., *Studio sulla sovranità*, in *Scritti politici*, Cantagalli, Siena, 2000; DE MATTEI R., *1900-2000. Due sogni si succedono: la costruzione, la distruzione*, Edizioni Fiducia, Roma, 1990; DUSO G. (a cura di), *La politica oltre lo Stato: Carl Schmitt*, Arsenale, Venezia, 1981; FERRAJOLI L., *Effettività primaria e effettività secondaria. Prospettive per un costituzionalismo globale*, in *Dimensioni dell'effettività, tra teoria generale e politica del diritto*, (a cura di) A. CATANIA, Milano 2005, 129 ss.; FIORAVANTI M., *Costituzione e popolo sovrano, La Costituzione italiana nella storia del costituzionalismo moderno*, Bologna, 2004; FREUND J., *Diritto e politica. Saggi di*

³⁹ C. SCHMITT, *Premessa all'edizione italiana de Le categorie del politico, Saggi di teoria politica a cura di G. Miglio e P. Schiera*, Bologna, 1972.

filosofia giuridica, (a cura di) A. CARRINO, postfazione di A. Campi, Esi, Napoli, 1994; GALIZIA M., *La teoria della sovranità dal Medioevo alla Rivoluzione francese*, Milano, 1951, 104 ss.; GALLI C., *Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno*, Il Mulino, Bologna, 1996; GAVAZZI G., *Effettività (principio di)*, in *Enciclopedia giuridica*, Treccani, Roma; GUELI V., *Elementi di una dottrina dello stato e del diritto come introduzione al diritto pubblico*, Foro italiano, Roma, 1959; I. RAMONET, *Nouvel Ordre global*, in “Le Monde diplomatique”, n. 543 (giugno 1999); ID., *Il mondo che non vogliamo*, Mondadori, Milano, 2003; KELSEN H., *Dottrina dello Stato*, (a cura di) A. CARRINO, Esi, Napoli, 1994; ID., *La dottrina pura del diritto* (arch. giur., 1933), in *noviss. dig.*, vol. XVIII, Torino, UTET, 1971; ID., *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, trad. it., Einaudi, Torino, 1952; ID., *Reine Rechtslehre*, Leipzig, Deuticke, 1960; trad. it. *La dottrina pura del diritto*, (a cura di) M.G. LOSANO, Einaudi, Torino, 1990, pp. 311-351; LANCHESTER F., voce *Stato* (forme di), in *Enciclopedia del diritto*, XLIII, Milano, 1985, 807; LLANO A., *La nuova sensibilità*, Ares, Milano, 1995; LÖWITH K., *Da Hegel a Nietzsche. La frattura rivoluzionaria nel pensiero del XIX secolo*, tr. It., Einaudi, Torino, 2000; LUCIANI M., *L'antisovrano e la crisi delle costituzioni*, in *Rivista di diritto costituzionale*, 1996, 125; MIGLIO G., *Lezioni di politica. 1. Storia delle dottrine politiche*, (a cura di) D.G. BIANCHI; MORGENTHAU H.J., *Il concetto di politico. Contra Schmitt*, (a cura di) A. CAMPI e L. CIMMINO, Rubbettino, 2009; MORIN E., *Il metodo. Ordine, disordine, organizzazione*, tr. it. Feltrinelli, Milano, 1987; MORRA G., *Il quarto uomo*, Armando, Roma, 1996; MUSSO P., *Filosofia del caos*, Franco Angeli, Milano, 1995; OPPENHEIM F.E., *Concetti politici. Una ricostruzione*, Il Mulino, Bologna, 1985; PALANO D., *Geometrie del potere. Materiali per la storia della scienza politica italiana*, Vita & Pensiero, Milano, 2005; ID., *Il «politico» nell'era «post-politica». Alcuni appunti sulla proposta teorica di Chantal Mouffe*, in *Teoria politica*, 3, 2008, pp. 89-132; PETTA P., *Schmitt, Kelsen e il “custode della costituzione”*, in «*Storia e politica*», 1977; PIOVANI P., *Effettività (principio di)*, *Encicl. Dir.* XIV (1965), 420 ss.; PORTINARO P., *Il realismo politico*, Laterza, Roma-Bari, 1999; POZZI R., *La scienza come antipolitica*, in «*Giornale di storia costituzionale*», n. 5, 2003. RESTA E., *La regola dell'emergenza*, in *Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, 1 (2006), 1, pp. 25-26; SCHMITT C., *I tre tipi di pensiero giuridico in Le categorie del ‘politico’ (1934)*, p. 256; ID., *Le categorie del politico*, Il Mulino, Bologna, 1972; ID., *Premessa all'edizione italiana de Le categorie del politico, Saggi di teoria politica a cura di G. Miglio e P. Schiera*, Bologna, 1972; ID., *Verfassungslehre (1928)*, trad. it. *Dottrina della Costituzione*, Milano, 1984, pp. 69 e 41; SCHOPENHAUER A., *Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde*, 1813-1847, trad. a cura di Sossio Giannetta, *Sulla quadruplica radice del principio di ragione sufficiente*, Milano, 1995, pp. 190

e 69 e ss.; SILVESTRI G., *La parabola della sovranità. Ascesa, declino e trasfigurazione di un concetto*, in Riv. dir. cost., 1996; TOSATO E., voce *Stato* (dir. cost.), *Enciclopedia del diritto*, XLIII, Milano, 1985, 768; TROPER M., *Per una teoria giuridica dello Stato*, a cura di A. Carrino, Guida, 1998; VON CLAUSEWITZ K., *Vom Kriege*, Duncker & Humboldt, Berlin-Leipzig, 1918; WEBER M., *Il metodo delle scienze storico-sociali*, a cura di P. Rossi, Einaudi, Torino, 1958.

ABSTRACT

In questa fase storica di trasformazione globale, che ha investito perfino le scienze giuridiche e sociali, il problema della sovranità dello Stato sembra aver perduto significato e consistenza, soprattutto in relazione al ruolo ed alla funzione del suo tradizionale centro di imputazione (lo Stato), le cui fortune non godono di fama maggiore. Oramai, il discorso sulla necessaria centralità di diritti individuali e collettivi, sempre più richiesti e crescenti, designati anche come spazio e metodo di risoluzione delle conflittualità nel dialogo tra corti supreme nazionali e giudici sovranazionali, ha svuotato e marginalizzato ogni altra fonte epistemologica, finendo per erodere campi di indagine concorrenti ed alternativi. Ciò nonostante, il lavoro proposto intende offrire un contributo allo studio del principio di sovranità al fine di superare l'attuale quadro di profonda crisi (sia della sostanza che della forma). Rispetto alla moderna temperie culturale qui si accoglie come presupposto il binomio Stato-sovranità quale dato indefettibile di partenza. La tesi assunta a riferimento (Carl Schmitt) colloca il senso ultimo dello Stato piuttosto nel compito di realizzare il diritto nel mondo tramite la decisione; ed è questo compito che fa dello Stato il solo legittimo attore titolare di potere supremo (a maggior ragione poiché conferisce senso e finalità alla sua società particolare). La costruzione metodologica del saggio intende offrire, attraverso l'argomentazione giuridico-filosofica, utili strumenti per consentire allo Stato di riappropriarsi della sua sostanza ultima, quella sovranità che si esplicita nell'accadere della politicità delle decisioni, che non può ridursi a mero spazio di neutralizzazione del conflitto ma consiste nel massimo grado di intensità delle relazioni la cui profondità ed estensione solo la politica può interpretare.

At this historical stage of global transformation the problem of state sovereignty seems to have lost its meaning and consistency, especially in relation to the role and function of its traditional center of imputation (the state), whose fortunes enjoy no greater renown. By now, the discourse on the necessary centrality of individual and collective rights, ever in demand and growing, also designated as a space and method of conflict resolution in the

dialogue between national supreme courts and supranational judges, has emptied and marginalized every other epistemological source, eventually eroding competing and alternative fields of inquiry. Even so, the proposed work intends to offer a contribution to the study of the principle of sovereignty in order to overcome the current framework of profound crisis (of both substance and form), accepting as a prerequisite the state-sovereignty binomial as an indefectible datum of departure. The methodological construction of the essay intends to offer, through legal-philosophical argumentation, useful tools to enable the state to regain its ultimate substance, that sovereignty which is made explicit in the occurrence of the politicity of decisions, which cannot be reduced to a mere space for neutralizing conflict but consists of the highest degree of intensity of relations whose depth and extent only politics can interpret.